

Elezioni per la Camera dei Deputati del 13 maggio 2001 – Quota proporzionale – Sull'attribuzione dei seggi assegnati a Forza Italia ma rimasti vacanti per carenza di candidati

1. Introduzione

Alle elezioni per la Camera dei Deputati del 13 maggio 2001, com'è noto, la lista di Forza Italia ha conseguito, in base ai voti raccolti, 62 dei 155 seggi assegnati in ragione proporzionale. Tuttavia, una parte di tali seggi è rimasta o divenuta vacante per insufficienza di candidati.

Alcuni seggi (due) sono rimasti vacanti per originaria mancanza di candidati, mentre altri lo sono divenuti successivamente, in seguito alle opzioni esercitate dai candidati eletti in più circoscrizioni.

L'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione, con decisione 26 maggio 2001, in applicazione dell'art. 11 del D.P.R. 14/1994 (Regolamento di attuazione della legge 277/1993), ha attribuito ad altre liste i due seggi rimasti vacanti per originaria mancanza di candidati (uno ai Ds e uno alla Margherita)¹.

Spetta alla Giunta delle Elezioni della Camera assegnare i restanti seggi vacanti, divenuti tali in seguito all'esercizio delle opzioni da parte dei candidati eletti in più circoscrizioni (art. 85 D.P.R. 361/1957), o per cause sopravvenute².

Diverse proposte sono state formulate in ordine ai criteri di assegnazione di tali seggi. Prima di esaminare le principali, non sarà inutile ripercorrere le linee essenziali del meccanismo elettorale per la Camera dei deputati.

¹ Cfr. Tabella A (Elenco dei deputati proclamati dagli Uffici Centrali Nazionali – Quota Proporzionale) e Tabella B (Candidati uninominali per la Camera dei Deputati collegati con la lista circoscrizionale di Forza Italia).

² Cfr. Tabella C (Elenco delle proclamazioni per la lista di Forza Italia).

2. La formula elettorale disegnata dalla legge elettorale per la Camera

In base al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, 475 seggi su 630 sono assegnati in altrettanti collegi uninominali.

I candidati uninominali devono obbligatoriamente essere collegati con almeno una lista proporzionale presente nella medesima circoscrizione³. Nel caso in cui il candidato sia presente sia in un collegio uninominale che in una lista proporzionale della stessa circoscrizione, il collegamento nel collegio deve obbligatoriamente avvenire con la stessa lista proporzionale.

La distribuzione dei 155 seggi restanti avviene in 26 circoscrizioni tra liste proporzionali, previo scomputo di una quota variabile dei voti ottenuti nei collegi uninominali dai candidati eletti e ad esse collegati⁴.

E' pacificamente ammesso che la correzione dei voti di lista con parte dei voti risultati sufficienti a eleggere i candidati uninominali collegati ha la funzione di "impedire che i partiti più grandi, dopo aver vinto nei collegi uninominali, vincano anche tutti i seggi proporzionali" (RESCIGNO).

Inoltre, le liste circoscrizionali per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale sono formate da un numero di candidati non superiore a un terzo dei seggi da assegnare nella circoscrizione⁵, arrotondato per eccesso: nell'insieme delle ventisei circoscrizioni, ogni lista può dunque presentare soltanto fino a 63 candidati, a fronte di 155 seggi da assegnare.

³ Art. 18, comma 1, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361/1957 (Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati).

⁴ Art. 77, comma 1, numero 2), D.P.R. n. 361/1957.

⁵ Art. 18-bis, comma 2, D.P.R. 361/1957.

La limitazione quantitativa delle candidature proporzionali proponibili in ogni circoscrizione, d'altro canto, corrisponde alla precisa volontà di limitare la rendita di posizione dei candidati delle liste proporzionali bloccate e contestualmente di valorizzare l'esito delle competizioni nei collegi uninominali, attraverso il recupero dei migliori candidati non eletti⁶.

⁶ Si veda in proposito un lungo passo dell'on. Sergio Mattarella, relatore alla Camera sulla legge n. 277 del 1993 (*Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, XI Legislatura, 23 luglio 1993, p. 5), in sede di ultima approvazione del testo da parte della Camera dei Deputati:

"(...) la Commissione affari costituzionali propone (...) una lista, senza preferenze, flessibile (...) nel senso che la lista, che contiene per ciascuna circoscrizione i candidati da eleggere per i seggi della parte proporzionale, può essere composta da un minimo di un nome fino a un massimo di nomi pari alla metà dei seggi da attribuirsi in quella circoscrizione. Se si trattasse cioè di un circoscrizione in cui vanno eletti 8 deputati in ragione proporzionale, la lista di ciascun partito, raggruppamento, movimento o gruppo (come lo si voglia chiamare) potrà contenere da uno a un massimo di quattro nomi, essendo ciascuna lista libera di comportarsi e decidere secondo le proprie valutazioni e preferenze (...) Nel caso in cui, infatti, quale che sia il numero dei candidati ivi inclusi, alla lista in questione competano più seggi di quanti siano i nomi in essa inclusi (uno, due, tre e così via), saranno in aggiunta proclamati eletti i candidati dello stesso partito presenti nei collegi uninominali secondo l'ordine dei quozienti da essi conseguiti. Questo consente (...) da una parte, di mantenere la scelta di non introdurre voti di preferenza in base alla preoccupazione (a mio avviso fondata e assolutamente condivisibile) circa le conseguenze negative che l'uso del voto di preferenza ha prodotto nel nostro ordinamento, nelle nostre modalità e nei nostri costumi elettorali, dall'altra di eliminare il timore della lista bloccata, meccanismo che, a mio avviso impropriamente, durante la prima lettura da parte della Camera, era stato definito come un metodo che andava a vantaggio delle segreterie di partito, a vantaggio cioè della cosiddetta nomenclatura dei vari partiti.

In realtà ciascun partito potrà presentare anche un solo candidato, facendone eleggere, in aggiunta ad esso, altri che concorrono nei collegi uninominali secondo l'ordine dei quozienti che ciascuno consegue nel proprio collegio, così come oggi avviene per l'elezione del Senato della Repubblica.

(...) Il meccanismo che è stato individuato dalla Commissione su proposta del suo presidente si basa, quindi, sulla previsione che il 25 per cento dei seggi di ciascuna circoscrizione venga attribuito per liste concorrenti con candidati che, come ho detto, corrispondono a non oltre la metà dei seggi da attribuire nel collegio per la parte proporzionale e siano tutti indicati nella scheda in maniera che l'elettore sappia quali sono i nomi verso cui va il beneficio del suo voto. In aggiunta a questi, secondo le scelte che ciascuna forza politica compirà, vengono proclamati eletti i candidati dello stesso raggruppamento o partito dei collegi uninominali".

Si noti che in Aula passò poi un emendamento, proposto dalla Commissione, mirante a ridurre le liste per l'elezione proporzionale ad un terzo dei posti disponibili, rafforzando così l'effetto già descritto nel testo.

L'art. 83, comma 1, numero 2, del D.P.R. 361/1957, prevede infine che possano accedere alla ripartizione dei seggi attribuiti in ragione proporzionale (155 su 630) soltanto le liste che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

Ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 361/1957, l'Ufficio centrale nazionale determina quindi la **cifra elettorale nazionale** di ognuna delle liste che abbiano oltrepassato la soglia del 4% dei voti validi su base nazionale, data dalla somma delle **cifre elettorali circoscrizionali** conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno (comma 1, lettera 1)).

La **cifra elettorale circoscrizionale** è precedentemente determinata dall'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 77, comma 1, numero 2), D.P.R. 361/1957), ed è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista, detratto, per ogni collegio della circoscrizione nel quale sia stato eletto un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal primo dei non eletti, aumentato dell'unità e comunque di norma non inferiore al 25% dei voti validamente espressi nel collegio.

Non è il caso di soffermarsi sul caso di collegamenti plurimi del candidato uninominale eletto, non essendosi verificata tale ipotesi.

Una volta ripartiti i 155 seggi tra le liste che abbiano ottenuto più del 4% dei voti validi a livello nazionale, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista⁷, l'Ufficio centrale nazionale li distribuisce nelle singole circoscrizioni⁸, secondo criteri su cui torneremo in seguito.

I seggi così assegnati alle varie liste dall'Ufficio centrale nazionale sono quindi ad esse attribuiti nelle diverse circoscrizioni⁹ secondo tre successivi criteri:

⁷ Art. 77, comma 1, numero 3), D.P.R. n. 361/1957.

⁸ Art. 77, comma 1, numero 4), D.P.R. n. 361/1957.

⁹ Art. 83, comma 1, numero 4), D.P.R. n. 361/1957.

- 1) sono proclamati eletti i candidati della lista circoscrizionale¹⁰, fino a concorrenza dei seggi ad essa attribuiti nella circoscrizione;
- 2) qualora i candidati della lista circoscrizionale risultino tutti eletti¹¹, si procede alla proclamazione dei candidati uninominali collegati con la lista stessa e non risultati eletti¹²;
- 3) nel caso in cui manchino anche candidati uninominali collegati e non eletti, i seggi ancora vacanti sono distribuiti alla stessa lista in altre circoscrizioni¹³.

Il terzo meccanismo è di applicazione residuale, ma non può essere considerato, alla luce delle presenti circostanze, di chiusura del sistema elettorale per la Camera dei Deputati.

Infatti, nel caso in cui una lista, dopo l'applicazione del terzo criterio suddetto con riferimento a tutte le Circoscrizioni, venga a non avere più candidati a disposizione, la legge non contempla alcuna norma di chiusura intesa a garantire la copertura dei 630 seggi che la Costituzione assegna alla Camera dei Deputati¹⁴.

Ciò è peraltro confermato dal meccanismo predisposto dalla legge per la copertura dei seggi assegnati in ragione proporzionale e rimasti vacanti *“per qualunque causa, anche sopravvenuta”*.

L'art. 84, comma 4, del D.P.R. 361/1957, infatti, dispone che il seggio vacante sia *“attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista”*. Il successivo comma 5 disciplina il *“caso in cui una lista abbia già esaurito i*

¹⁰ Art. 84, comma 1, primo e secondo periodo, D.P.R. n. 361/1957.

¹¹ Come detto dianzi, invero, le liste circoscrizionali sono invero formate, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, del D.P.R. 361/1957, da un numero di candidati non superiore a un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore.

¹² Art. 84, comma 1, terzo e quarto periodo, D.P.R. n. 361/1957.

¹³ Art. 84, comma 1, quinto periodo, D.P.R. n. 361/1957.

¹⁴ Art. 56, comma 2, Costituzione della Repubblica Italiana.

propri candidati", disponendo che si proceda secondo *"le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo"*, ovvero sia ricorrendo, in ultima istanza, al terzo meccanismo di assegnazione sopra descritto.

Esaurito tale terzo meccanismo, il sistema predisposto dalla legge Mattarella giunge quindi a un punto morto.

Va altresì detto, a chiusura della presente ricognizione del meccanismo elettorale per la Camera dei deputati, che il candidato eletto in un collegio uninominale, se presente anche nella lista circoscrizionale collegata, è escluso di diritto dalla proclamazione in quota proporzionale.

La norma sulla prevalenza dell'elezione in quota maggioritaria non sembrerebbe potersi applicare anche al caso di elezione in un collegio uninominale e in una o più liste proporzionali di diverse circoscrizioni, ma soltanto perché l'ufficio elettorale circoscrizionale, che procede alle proclamazioni, non può sapere se il candidato in quota proporzionale sia stato già eletto in un collegio di altra circoscrizione¹⁵.

3. L'esito delle elezioni per la Camera dei deputati del 13 maggio 2001

Nella tornata elettorale del 13 maggio 2001 hanno superato la soglia di sbarramento del 4% soltanto cinque liste (Forza Italia, DS, Margherita, AN e Rifondazione comunista).

Come già detto, la lista di Forza Italia ha conseguito 62 dei 155 seggi assegnati in ragione proporzionale.

Tuttavia, per il combinato effetto della richiamata limitazione dei candidati delle liste proporzionali e della carenza di collegamenti con

¹⁵ Art. 84, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 361/1957. Sul punto, come su altri, non è intervenuto il D. Lgs. di "coordinamento" 20 dicembre 1993, n. 534.

candidati uninominali, diversi tra quei seggi non hanno potuto essere assegnati.

Come ricordato dianzi, infatti, i candidati presenti nella stessa circoscrizione sia in una lista proporzionale sia in un collegio uninominale, e risultati eletti in quest'ultimo, sono esclusi di diritto dalla possibilità di essere proclamati eletti in quota proporzionale¹⁶.

Due dei sessantadue seggi sono stati assegnati dall'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale ad altre liste per originaria mancanza di candidati di FI¹⁷, in applicazione dell'art. 11 del citato Regolamento d'attuazione della legge 277/1993¹⁸.

L'assegnazione dei restanti seggi vacanti spetta invece, in seguito alle opzioni dei candidati eletti più volte, alla Camera dei Deputati¹⁹.

Poiché tuttavia l'applicazione dell'art. 11 del D.P.R. 14/1994 non fa l'unanimità dei consensi, la Giunta delle Elezioni non ha ancora provveduto ad assegnare i seggi spettanti a Forza Italia ma divenuti vacanti per carenza di candidati di lista o comunque ripescabili.

4. L'art. 11 del D.P.R. 5/1/1994, n. 14

L'art. 11 del regolamento di attuazione della legge Mattarella, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14²⁰, sembra essere intervenuto a coprire la lacuna lasciata dalla legge, ponendo una norma di "chiusura"

¹⁶ Art. 84, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 361/1957.

¹⁷ Le liste circoscrizionali di FI comprendevano infatti complessivamente 63 candidati, 6 dei quali già eletti in un collegio uninominale della rispettiva circoscrizione; a questi 57 candidati vanno aggiunti 3 candidati uninominali collegati a una lista circoscrizionale (in cui non erano presenti) e non eletti nel collegio [cfr. Nota precedente, nonché Tabella A].

¹⁸ Cfr. Tabelle A, B e C.

¹⁹ Ai termini dell'art. 17-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, *"Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni"*.

²⁰ Previsto dall'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

che dovrebbe in teoria disporre la redistribuzione del seggio rimasto o divenuto vacante per carenza di candidati tra le altre liste che abbiano ottenuto oltre il 4% dei voti a livello nazionale.

Ora, non sarà inutile ricordare che, a' termini dell'articolo 4 delle preleggi (Limiti della disciplina regolamentare), ***“I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi”***.

La legge 23 agosto 1988, n. 400, all'art. 17, comma 1, ha poi più specificatamente previsto che il Governo possa adottare regolamenti per disciplinare, tra l'altro: *“a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi”* e *“b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale”*.

D'altro canto, è fuor di dubbio che nelle materie oggetto di una riserva di legge sia totalmente preclusa la disciplina regolamentare (tra gli altri, CUOCOLO).

In materia elettorale, stante la riserva assoluta di legge che si ritiene sussistere (se non altro, in virtù della riserva di legge di assemblea di cui all'art. 72, comma quarto, Cost.), gli eventuali regolamenti governativi d'attuazione di leggi elettorali non possono recare norme innovative (così, AINIS).

Una norma regolamentare non potrà quindi legittimamente intervenire in materia elettorale, e in particolare nel delicato meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, se non, quantomeno, in armonia con norme o principi giuridici presenti nell'ordinamento.

Nel caso, non si può escludere a priori che la norma di cui all'art. 11 del DPR 14/1994 possa avere una sua logica: i seggi attribuiti alle liste che

abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti validi, ma non coperti per carenza di candidati, saranno attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti validi.

A prima vista e in linea del tutto teorica, la previsione regolamentare potrebbe anche apparire come ineccepibile: o, almeno, tale è parsa all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale.

E' dunque opportuno ritornare sulla normativa elettorale per la Camera, per verificare se il disposto dell'art. 11 del D.P.R. 14/1994 abbia un qualche riscontro nell'ordinamento, e, quindi, se esso sia o no concretamente attuabile.

Non si può peraltro non ricordare che la legge 277/1993, all'art. 7, comma 5, delegava il Governo ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo che apportasse al Testo Unico n. 361/1957 le *"modificazioni strettamente conseguenti"* a quanto previsto dalla legge stessa.

Il successivo art. 9 della legge 277/1993, prevedeva inoltre che il Governo, sempre entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, emanasse un "regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Il Governo della Repubblica²¹ ha emanato, in attuazione della delega, il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, e, successivamente, il D.P.R. 5 gennaio 1994, recante il regolamento d'attuazione.

Si noti come, a dir poco insolitamente, la norma "di chiusura" in parola sia stata inserita non già nel decreto legislativo 534/1993, atto avente forza di legge, ma

²¹ Con il Prof. Leopoldo ELIA nel ruolo di Ministro per le riforme elettorali e istituzionali.

nel regolamento d'attuazione, fonte subordinata e quindi inidonea ad apportare "modificazioni strettamente conseguenti" alla novazione legislativa²².

5. Il meccanismo di distribuzione dei seggi tra le varie liste a livello nazionale – Impossibilità pratica di rinnovare i calcoli ex art. 83 T.U. al fine di riassegnare un seggio resosi vacante

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, numero 3), del D.P.R. 361/1957²³, "l'Ufficio centrale nazionale", tra le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, "procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste [che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi, ndr] per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il **quoziente elettorale nazionale**. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente.

La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano

²² Ancor più insolitamente, in effetti, l'art. 9 della legge 277/1993 qualifica il regolamento d'attuazione come regolamento di "attuazione e integrazione", individuandone la base giuridica nell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 400/1988.

²³ Cui rinvia l'art. 11 dell'ormai celebre D.P.R. n. 14/1994, che così recita: "Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 [comma 1 del nuovo art. 84 del testo unico] non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 [comma 1, numeri 3 e 4, del nuovo art. 83 del testo unico]."

conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio."

Palesemente, la normativa in parola sulla distribuzione dei seggi tra le liste non può dispiegare effetti ulteriori.

Infatti, i quozienti ottenuti attraverso i calcoli ivi contemplati sono ancorati ai 155 seggi da assegnare con criterio proporzionale, i resti delle divisioni potendo essere utilizzati al solo fine di attribuire i pochi seggi non rappresentati da parti intere (e, infatti, di tali resti alcuni hanno dato luogo all'attribuzione di un seggio, altri no).

Si consideri l'esempio che segue:

| Partito | Voti | Perc. | Voti/Q.E.N. | Seggi |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------|
| A | 12.000.000 | 39,25% | 67,636499 | 68 |
| B | 9.000.000 | 29,44% | 50,727374 | 51 |
| C | 6.500.000 | 21,26% | 36,636437 | 36 |
| D | 1.210.000 | 3,96% | | |
| E | 990.000 | 3,24% | | |
| F | 870.000 | 2,85% | | |
| Totali | 30.570.000 | 100,00% | | 155 |

Nell'esempio, sono al di sopra del 4% i partiti A, B e C; il quoziente elettorale nazionale sarà calcolato dividendo la somma dei loro voti per i seggi da assegnare:

$$\mathbf{Q.E.N. = 27.500.000 : 155 = 177.419}$$

D'altro canto, si noti che i voti dei partiti al di sotto della soglia del 4% sono 17 volte multipli del quoziente elettorale nazionale.

Non si vede proprio come e secondo quali criteri tali quozienti -che, ottenuti con il metodo dei maggiori resti, rappresentano infatti un numero fisso di seggi- possano razionalmente essere utilizzati per assegnare due volte lo stesso seggio, a partiti diversi.

A nulla peraltro rileva la circostanza che, nel caso di specie, essendo più d'uno i seggi da ridistribuire, sia possibile rinnovare i calcoli attraverso un'interpretazione "evolutiva" della norma di cui all'art. 83, comma 1, numero 3), del T.U., nel senso di riferire l'espressione "seggi da attribuire" non più ai 155 per la cui distribuzione la norma è posta, ma piuttosto ai seggi resisi successivamente vacanti.

Infatti, anche volendo così intendere il combinato disposto dell'art. 11 del Regolamento e dell'art. 83 del T.U., i conti non tornerebbero comunque, in quanto ognuno di quei tredici seggi è divenuto vacante singolarmente, autonomamente dagli altri; con la conseguenza che i calcoli si dovrebbero rinnovare non una, ma tredici volte, ovvero una volta per ogni seggio vacante.

E dunque, essendo pari a 1 il divisore della somma delle cifre elettorali nazionali delle altre liste al di sopra del 4%, il rinnovo dei calcoli ex art. 83, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento d'attuazione, avrebbe il paradossale effetto di comportare l'attribuzione di tutti i seggi che via via si dovessero rendere vacanti sempre alla stessa lista, quella con la maggiore cifra elettorale nazionale (fino, almeno, ad esaurimento dei candidati disponibili).

Si noti, incidentalmente, che il D.P.R. 361/1957 anche prima dell'intervento della legge Mattarella escludeva l'ipotesi che un seggio potesse restare vacante per insufficienza di candidati: le condizioni d'accesso alla ripartizione dei seggi (1 quoziente circoscrizionale e almeno 300.000 voti validi su base nazionale) e la possibilità di presentare liste composte da un numero di candidati pari ai seggi da assegnare rendevano in effetti, in quel sistema, più che remota l'ipotesi che un seggio potesse restare scoperto per carenza di candidati.

6. Sull'ipotesi di distribuire i seggi vacanti alle liste della coalizione cd. Casa delle Libertà

E' stata avanzata l'ipotesi che i seggi in questione possano essere assegnati ai candidati uninominali non eletti collegati con la lista "Abolizione dello Scorporo", oppure ridistribuiti tra i soli partiti alleati di Forza Italia.

Si tratta di ipotesi non percorribile, in quanto la nozione di coalizione è estranea alla disciplina delle elezioni per la Camera dei deputati nella quota proporzionale (così, anche Uff. Elett. Centr. Nazionale).

In effetti, in base alla legge elettorale, di coalizione può parlarsi soltanto con riferimento ai candidati uninominali che siano collegati a più di una lista presente nella quota proporzionale.

Nel caso, la "coalizione" verrà in essere sotto due profili: da un lato, l'effetto dello "scorporo", sfavorevole per la lista collegata al candidato eletto nel collegio uninominale, graverà *pro quota* su tutte le liste collegate²⁴; dall'altro, il candidato non eletto sarà incluso nella graduatoria dei non eletti di ognuna delle liste collegate, acquisendo conseguentemente titolo ad essere chiamato a coprire un seggio spettante a una di esse, ma vacante per carenza di candidati sulla lista proporzionale²⁵.

In assenza del dato formale del collegamento, dichiarato nella fase di presentazione delle candidature, non può dunque parlarsi di coalizione.

Bene ha fatto dunque l'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, nella più volte citata decisione del 26 maggio 2001, a constatare che *"la sollecitata ricerca di un criterio di collegamento diverso dall'unico contemplato dalla legge, si porrebbe non già al di là, ma contro la stessa legge, in quanto volta al conseguimento di un risultato utile nella*

²⁴ Art. 77, comma 1, numero 2), D.P.R. n. 361/1957.

²⁵ Combinato disposto degli artt. 77, comma 1, numero 2), e 84, comma 1, terzo e quarto periodo, D.P.R. n. 361/1957.

fase della proclamazione, indipendentemente dalla dichiarazione di collegamento”.

7. Sull'ipotesi di non procedere all'attribuzione dei seggi vacanti

Come abbiamo visto dianzi, nella legge elettorale manca una base giuridica qualunque in forza della quale redistribuire i seggi nell'ambito della Casa delle Libertà; parimenti, tuttavia, le regole dalla stessa legge predisposte per la ripartizione dei seggi fra le liste al di sopra del 4% non sono riutilizzabili, come vorrebbe invece il regolamento d'attuazione.

E' stata dunque autorevolmente sostenuta (CAIANIELLO) la proposta di non coprire i seggi vacanti.

Pur se suggestiva, l'ipotesi dell'inerzia istituzionale contravviene al principio di completezza degli organi costituzionali, più volte richiamato dalla Corte costituzionale, che impedisce di esporli *“alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento”* (Sent. n. 29/1987).

Peraltro, il dovere costituzionale gravante sulla Camera di garantire l'effettività del proprio plenum è teso a garantire non soltanto l'assetto dei pubblici poteri disegnato dalla Costituzione (si pensi all'analogo potere-dovere del Parlamento di eleggere un terzo dei giudici costituzionali), ma anche e soprattutto il diritto dei cittadini a essere rappresentati in Parlamento.

Sia detto, per inciso, che se è vero che il Testo Unico prevede che si proceda ad elezioni suppletive qualora *“intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura”*²⁶, tale previsione, essendo ispirata tra l'altro da criteri di economicità, non può

²⁶ Art. 86, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 361/1957.

ragionevolmente prestarsi a giustificare l'eventuale mancata copertura dei seggi vacanti.

La forza dell'inerzia, dei cui esempi la storia costituzionale repubblicana è disseminata (per fare soltanto i più emblematici: formazione della Corte costituzionale e delle Regioni, norme d'attuazione del referendum), rende peraltro poco onore non soltanto alle prescrizioni costituzionali, ma anche alle stesse istituzioni che se ne avvalgono.

8. La norma di chiusura contenuta nella legge elettorale per il Senato

A differenza della legge elettorale per la Camera, quella per il Senato, sia prima sia dopo l'intervento della l. 276/1993, ha invece sempre previsto, in caso di esaurimento dei candidati appartenenti al gruppo del Senatore da eleggere o surrogare, il ricorso a candidati appartenenti ad altri gruppi²⁷.

Al fine di verificare se la norma di chiusura recata dalla legge elettorale per il Senato sia trasponibile nel sistema elettorale per la Camera dei Deputati, è opportuno esaminare il sistema predisposto dall'art. 17, commi 2 e 3, del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, per l'attribuzione dei seggi ai diversi gruppi di candidati uninominali.

“L'Ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati (data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione e non risultati eletti) successivamente per uno, due, tre ..., fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una

²⁷ Art. 19, comma 6, legge 6 febbraio 1948, n. 29 (attualmente, art. 17, comma 3, ultimo periodo, D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533).

graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.”

Si impongono preliminarmente alcune osservazioni:

- **il sistema cd. d'Hondt delle divisioni successive appare idoneo ad assicurare la copertura di un numero variabile di seggi, non essendo ancorato, a differenza di quello dei maggiori resti, vigente per la Camera, a un numero prefissato di seggi da distribuire;**
- **si viene a creare una soglia di sbarramento naturale, regione per regione, che esclude dal riparto dei seggi i gruppi di candidati la cui cifra elettorale sia inferiore all'ultimo quoziente utile ai fini della ripartizione.**

Come dicevamo, la legge elettorale per il Senato contempla inoltre una norma di chiusura effettiva del sistema che, lungi dall'attribuire i seggi rimasti vacanti per esaurimento dei candidati da parte di un gruppo agli altri gruppi che possano vantare un quoziente utile in graduatoria, dispone l'attribuzione del seggio al gruppo cui corrisponda il quoziente immediatamente successivo all'ultimo utilizzato in prima istanza.

Si noti come l'applicazione di tale norma di chiusura comporti l'abbassamento –se non addirittura la potenziale decadenza– della soglia di sbarramento naturale, che cede il passo al superiore principio di completezza degli organi costituzionali.

Questa norma di chiusura, evidentemente, fonda la propria legittimità nella Costituzione, che fissa il numero dei componenti del Senato della Repubblica. Parimenti, la Costituzione fissa il numero dei membri della Camera dei Deputati.

Del resto, come ricordato anche dall'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale nella più volte citata decisione del 26 maggio 2001, non è estranea, in via di principio, al sistema la predisposizione di meccanismi di chiusura idonei ad assicurare la completezza numerica dell'organo eligendo, anche *"attraverso la attribuzione di seggi a candidati di liste diverse"*, (Corte cost., Sent. 44/1961).

E' innegabile che la legge elettorale del Senato abbia un impianto e presenti meccanismi affatto diversi da quelli in vigore per la Camera (cfr. AINIS), ma è altrettanto innegabile che la norma di chiusura in parola rechi principi e criteri che possono ben trovare applicazione analogica in sede di ricostruzione di una norma di chiusura per la legge della Camera.

9. Ricostruzione in via analogica di una norma di chiusura

La norma di chiusura del Senato dispone il ricorso, in linea teorica all'infinito, ai quozienti calcolati secondo il sistema cd. *d'Hondt*.

In applicazione del metodo *d'Hondt*, le cifre elettorali dei vari partiti (liste o gruppi) vengono divise successivamente per 1, 2, ..., fino al raggiungimento del numero totale dei seggi da assegnare.

Non ci si può in effetti nascondere che il sistema dei maggiori resti, utilizzato per l'attribuzione dei 155 seggi proporzionali alla Camera, differisca formalmente e sostanzialmente dal metodo *d'Hondt*.

Nel metodo *d'Hondt* (Senato) è infatti la graduatoria dei quozienti dei diversi partiti a determinare a quali di essi spettino i seggi, e non, come invece avviene secondo il metodo dei maggiori resti (Camera) -dove per ogni partito si ottiene un quoziente e uno solo-, rappresentativo direttamente dei seggi ad esso spettanti.

Tuttavia, nella fattispecie occorre ricostruire un sistema ragionevole ed equo per assicurare la completezza dell'Assemblea parlamentare (così, AINIS), colmando la lacuna giuridica in applicazione dei criteri generali di interpretazione della legge, richiamati dall'art. 12 delle preleggi: ***“Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [analogia legis]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [analogia iuris]”***.

E' incontestabile che, pur nelle già segnalate differenze dei meccanismi che regolano la distribuzione dei seggi alla Camera e al Senato, si tratti pur sempre di materia elettorale.

Come detto dianzi, il quoziente elettorale nazionale per la Camera dei Deputati, calcolato dividendo le cifre elettorali nazionali delle liste che abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti per il numero di seggi da assegnare, esaurisce la propria funzione una volta assegnati i seggi in palio alle diverse liste, l'eventuale parte frazionaria del quoziente rilevando al solo fine dell'attribuzione dei seggi cui non corrisponda un quoziente pieno.

Caratteristica insuperabile del metodo dei maggiori resti, infatti, è essere “chiuso”, per nulla flessibile.

Poiché l'ipotesi di esaurimento assoluto di candidati eleggibili da parte di una lista elettorale è estranea all'impianto della legge Mattarella per la Camera, altrettanto estranea al contesto normativo risulta la previsione del regolamento d'attuazione, per la quale i seggi vacanti dovrebbero essere genericamente riassegnati tra le liste al di sopra del 4%.

Come detto dianzi, invero, non si vede come si possa far ricorso a calcoli elettorali che hanno già completamente esaurito la propria funzione, né secondo quali criteri essi possano eventualmente essere riutilizzati, essendo in effetti rimasti inutilizzati soltanto i resti minori (che non hanno dato luogo all'attribuzione di seggi residui).

Che si dovrebbe fare, infatti, per riassegnare in base al Regolamento d'attuazione, come nel nostro caso, 13 seggi tra le liste sopra il 4% diverse da FI? E si dovrebbero forse, caso per caso, rinnovare i calcoli del quoziente elettorale nazionale, ogniqualvolta se ne presenti la necessità?

D'altro canto, peraltro, perché dovrebbe continuare a trovare applicazione la regola che rende utilizzabili soltanto i pacchetti di voti di consistenza pari ad almeno il 4% del totale di quelli espressi, quando il contesto nel quale essa è chiamata ad operare si è rivelato inadatto a garantire l'effettiva integrale copertura di tutti i 155 seggi (così, AINIS)?

Ma veniamo, appunto, ai voti delle liste che non abbiano raggiunto la soglia del 4%.

Essi non sono stati utilizzati in base alla regola che ne precludeva l'utilizzo nella fase –ormai definitivamente conclusa– di ripartizione dei 155 seggi proporzionali.

E' certo opportuno osservare che in alcuni casi (Lega Nord, Lista Di Pietro, senza dimenticare il CCD-CDU) la soglia del 4% è stata sfiorata di poco.

Le cifre elettorali nazionali dei partiti che più si sono avvicinati alla soglia del 4% sono peraltro più volte multipli del quoziente elettorale nazionale (che dovrebbe ammontare a circa 180.000).

Essendo ormai venuta meno la ragion d'essere della soglia di sbarramento –o meglio, essendo ormai conclusa la fase in cui essa era chiamata ad operare–, non si capisce perché i voti al di sotto del 4% non debbano poter essere utilizzati per la copertura dei seggi assegnati ma successivamente divenuti vacanti, così come avverrebbe secondo la norma di chiusura della legge elettorale del Senato, che, nel superiore interesse di garantire la completezza dell'Assemblea, nel caso di insufficienza di candidati ricorre senz'altro a voti che altrimenti sarebbero rimasti inefficaci.

Il metodo per la distribuzione dei seggi vacanti non potrebbe infine che essere il *d'Hondt*, lo stesso della legge elettorale del Senato: questo perché, come più volte ricordato, il sistema dei maggiori resti, in base al quale sono distribuiti in prima istanza i 155 seggi alla Camera in quota proporzionale, presuppone un numero predefinito di seggi da assegnare, mentre nella fattispecie in esame, occorre ricostruire un sistema idoneo ad assicurare la copertura di un numero di seggi imprecisato e indefinibile a priori²⁸.

Per una proiezione sull'applicazione della norma di chiusura in parola, cfr. Tabella D.

10. Distribuzione nelle diverse circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste

Una volta ripartiti, applicando il metodo *d'Hondt*, i seggi vacanti tra tutte le liste le cui cifre elettorali siano multipli del quoziente elettorale nazionale, si pone evidentemente il problema di come individuare nelle varie circoscrizioni i candidati chiamati a coprirli.

²⁸ Come già ricordato, infatti, sono al momento dodici/tredici i seggi complessivamente vacanti, ma si tratta di dodici/tredici singole situazioni di vacanza, da risolvere caso per caso e non collettivamente.

A questo fine, occorre ricordare che il seggio diviene vacante per assoluta mancanza di candidati soltanto in seguito al suo sradicamento dalla circoscrizione di pertinenza, sradicamento reso necessario al fine di consentirne la copertura da parte di altro candidato della stessa lista in altra circoscrizione (terzo criterio ex art. 84 dpr 361/1957).

Non si pone quindi il problema dell'attribuzione del seggio nella circoscrizione in cui esso non abbia potuto essere assegnato alla lista carente di candidati.

Ragioni di equità suggeriscono al contrario di attribuire i seggi già vacanti nelle circoscrizioni in cui ogni lista assegnataria abbia ottenuto i migliori risultati elettorali. A questo scopo, si potrà far ricorso ai quozienti elettorali circoscrizionali, già utilizzati per la distribuzione dei seggi tra le liste al di sopra del 4%.

I seggi spettanti a una lista potranno quindi essere attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni in cui la sua cifra elettorale si sia maggiormente avvicinata al quoziente circoscrizionale già utilizzato per la distribuzione in prima istanza dei 155 seggi, tenendo conto dei migliori resti circoscrizionali.

Milano, 20 febbraio/21 maggio 2002

Emilio Colombo (e-mail: ecolombo@netcourrier.com)

con la collaborazione di Federico Fischer

Tabella A

**Elezioni del 13 maggio 2001
DEPUTATI PROCLAMATI DAGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI**

**Proclamazioni pervenute alla Camera
riepilogo numerico**

PER LISTA DI ELEZIONE(Proporzionale)

| Lista | Proclamazioni |
|--------------------------------------|---------------|
| ALLEANZA NAZIONALE | 24 |
| DEMOCRATICI SINISTRA | 32 |
| FORZA ITALIA | 60 |
| LA MARGHERITA | 28 |
| RIFOND. COMUNISTA | 11 |
| Totale | 155 |

Totali

Totale proclamazioni pervenute 630

Tabella B**Elezioni del 13 maggio 2001
CANDIDATURE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI**

(elaborazione su dati forniti dal Ministero dell'Interno al 4 maggio 2001)

Candidature per collegamenti di liste (Maggioritario)

FORZA ITALIA**ELENCO PER CIRCOSCRIZIONE**

| Circoscrizione | Collegio | Nominativo | ANCHE LISTA PROPORZ. | ESITO COMPETIZ. NEL COLLEGIO UNIN. |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| III (Lombardia 1) | 01 (Milano 1) | BERLUSCONI Silvio | NO | ELETTO |
| | 26 (Vimercate) | URBANI Giuliano | SI' | ELETTO (1) |
| IX (Friuli-Venezia giulia) | 03 (Gorizia) | ROMOLI Ettore | SI' | NON ELETTO (2) |
| X (Liguria) | 02 (Imperia) | SCAJOLA Claudio | SI' | ELETTO (1) |
| | 03 (Albenza) | NAN Enrico | NO | ELETTO |
| XII (Toscana) | 01 (Firenze 1) | VERDINI Denis | SI' | NON ELETTO (2) |
| | 11 (Pistoia) | BALDI Monica Stefania | SI' | NON ELETTA (2) |
| | 19 (Grosseto) | TORTOLI Roberto | SI' | ELETTO (1) |
| XIV (Marche) | 05 (Civitanova Marche) | BERTUCCI Maurizio | SI' | NON ELETTO (2) |
| XV (Lazio 1) | 06 (Roma-Prenestino-Labicano) | VITO Elio | NO | NON ELETTO (3) |
| | 29 (Colleferro) | SANTORI Angelo | SI' | ELETTO (1) |
| XVII (Abruzzi) | 06 (Chieti) | DELL'ELCE Giovanni | SI' | ELETTO (1) |
| XIX (Campania 1) | 09 (Napoli - Ponticelli) | PERROTTA Aldo | NO | NON ELETTO (3) |
| XXI (Puglia) | 06 (Manfredonia) | LEONE Antonio | NO | NON ELETTO (3) |
| XXV (Sicilia 2) | 01 (Messina - Centro storico) | CRIMI Rocco | NO | ELETTO |
| | 17 (Siracusa) | PRESTIGIACOMO Stefania | SI' | ELETTA (1) |
| XXVI (Sardegna) | 14 (Quartu Sant'Elena) | CICU Salvatore | NO | ELETTO |

Totale circoscrizioni

11

NOTE:

- (1) Candidato presente, oltre che nel collegio uninominale in cui è risultato vincitore, anche nella lista circoscrizionale collegata, è escluso di diritto dall'elenco dei candidati eleggibili in quota proporzionale, ex art. 84, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 361/1957.
- (2) Eletto in quota proporzionale.
- (3) Ripescato, in quanto candidato uninominale non eletto nel collegio ma collegato alla lista circoscrizionale di FI.

Tabella C

Proclamazioni pervenute alla Camera
per lista di elezione (Proporzionale)

FORZA ITALIA

ELENCO ALFABETICO

| Nominativo | Data di nascita | Circoscrizione | Proclamato il |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| ALFANO Angelino | 31-10-1970 | XXIV (Sicilia 1) | 26-5-2001 |
| AZZOLINI Claudio | 9-6-1940 | XIX (Campania 1) | 26-5-2001 |
| BAIAMONTE Giacomo | 31-12-1938 | XXIV (Sicilia 1) | 26-5-2001 |
| BALDI Monica Stefania | 26-4-1959 | XII (Toscana) | 26-5-2001 |
| BERLUSCONI Silvio (1) | 29-9-1936 | I (Piemonte 1) | 26-5-2001 |
| BERLUSCONI Silvio (1) | 29-9-1936 | XV (Lazio 1) | 26-5-2001 |
| BERLUSCONI Silvio (1) | 29-9-1936 | XIX (Campania 1) | 26-5-2001 |
| BERRUTI Massimo Maria | 1-5-1949 | IV (Lombardia 2) | 26-5-2001 |
| BERTOLINI Isabella | 21-7-1963 | XI (Emilia-Romagna) | 27-5-2001 |
| BERTUCCI Maurizio | 13-5-1949 | XIV (Marche) | 26-5-2001 |
| BIONDI Alfredo | 29-6-1928 | V (Lombardia 3) | 26-5-2001 |
| BLASI Gianfranco | 29-5-1958 | XXII (Basilicata) | 26-5-2001 |
| BONAIUTI Paolo | 7-7-1940 | XII (Toscana) | 26-5-2001 |
| BONDI Sandro | 14-5-1959 | III (Lombardia 1) | 26-5-2001 |
| CALIGIURI Battista | 15-11-1944 | XXIII (Calabria) | 27-5-2001 |
| COLLETTI Lucio (2) | 8-12-1924 | VIII (Veneto 2) | 27-5-2001 |
| COSENTINO Nicola | 2-1-1959 | XX (Campania 2) | 26-5-2001 |
| DI VIRGILIO Domenico | 23-6-1939 | XVI (Lazio 2) | 26-5-2001 |
| FERRO Giuseppe Massimo | 3-4-1959 | VII (Veneto 1) | 26-5-2001 |
| FRATTINI Franco | 14-3-1957 | VIII (Veneto 2) | 27-5-2001 |
| FRIGERIO Gianstefano | 4-12-1939 | XXI (Puglia) | 26-5-2001 |
| GARAGNANI Fabio | 15-10-1951 | XI (Emilia-Romagna) | 28-5-2001 |
| GAZZARA Antonino | 18-7-1948 | XXV (Sicilia 2) | 26-5-2001 |
| IORIO Angelo Michele (3) | 17-1-1948 | XVIII (Molise) | 26-5-2001 |
| LAINATI Giorgio | 22-5-1958 | III (Lombardia 1) | 26-5-2001 |
| LA MALFA Giorgio | 13-10-1939 | XI (Emilia-Romagna) | 27-5-2001 |
| LECCISI Ivano | 5-12-1957 | III (Lombardia 1) | 26-5-2001 |
| LEONE Antonio (4) [# coll. 06] | 16-1-1948 | XXI (Puglia) | 28-5-2001 |
| LICASTRO SCARDINO Simonetta | 24-10-1948 | IV (Lombardia 2) | 26-5-2001 |
| MARTINO Antonio | 22-12-1942 | XXV (Sicilia 2) | 26-5-2001 |
| MARTUSCIELLO Antonio | 31-3-1962 | XIX (Campania 1) | 26-5-2001 |
| MARZANO Antonio | 18-2-1935 | XX (Campania 2) | 26-5-2001 |
| MASSIDDA Piergiorgio | 30-5-1956 | XXVI (Sardegna) | 28-5-2001 |
| MICCICHE' Giovanni detto Gianfranco | 1-4-1954 | XXIV (Sicilia 1) | 26-5-2001 |
| MICHELINI Alberto | 25-7-1941 | IV (Lombardia 2) | 26-5-2001 |
| MURATORI Luigi | 20-1-1946 | XVI (Lazio 2) | 26-5-2001 |
| PACINI Marcello | 16-8-1936 | II (Piemonte 2) | 27-5-2001 |
| PAOLETTI TANGHERONI Patrizia | 5-2-1947 | II (Piemonte 2) | 27-5-2001 |
| PARODI Eolo Giovanni | 21-5-1926 | X (Liguria) | 26-5-2001 |
| PERROTTA Aldo (5) [# coll. 09] | 7-2-1949 | XIX (Campania 1) | 26-5-2001 |
| PESCANTE Mario | 7-7-1938 | XV (Lazio 1) | 28-5-2001 |
| PINTO Maria Gabriella | 1-3-1958 | V (Lombardia 3) | 26-5-2001 |
| PISANU Giuseppe (6) | 2-1-1937 | XV (Lazio 1) | 26-5-2001 |
| PISANU Giuseppe | 2-1-1937 | XXVI (Sardegna) | 28-5-2001 |
| PREVITI Cesare (7) | 21-10-1934 | XXIII (Calabria) | 27-5-2001 |
| ROMOLI Ettore | 9-4-1938 | IX (Friuli-Venezia Giulia) | 28-5-2001 |
| ROSSO Roberto | 20-9-1960 | I (Piemonte 1) | 26-5-2001 |
| RUSSO Paolo (8) | 22-1-1960 | XX (Campania 2) | 26-5-2001 |
| SANZA Angelo | 22-9-1941 | XXI (Puglia) | 26-5-2001 |
| SCAJOLA Claudio (9) | 15-1-1948 | XIV (Marche) | 26-5-2001 |

COMITATO PER LA DIFESA DEI REFERENDUM ELETTORALI E DEL COLLEGIO UNINOMINALE

<http://www.geocities.com/comdirel>

| | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| SCAJOLA Claudio (9) | 15-1-1948 | XXI (Puglia) | 26-5-2001 |
| SCARPA BONAZZA BUORA Paolo | 1-10-1957 | VI (Trentino-Alto Adige) | 26-5-2001 |
| SGARBI Vittorio | 8-5-1952 | VII (Veneto 1) | 26-5-2001 |
| TREMONTI Giulio (10) | 18-8-1947 | IV (Lombardia 2) | 26-5-2001 |
| TREMONTI Giulio | 18-8-1947 | VII (Veneto 1) | 26-5-2001 |
| TREMONTI Giulio (10) | 18-8-1947 | XI (Emilia-Romagna) | 27-5-2001 |
| VERDINI Denis | 8-5-1951 | XII (Toscana) | 26-5-2001 |
| VICECONTE Guido Walter Cesare | 4-4-1949 | XXI (Puglia) | 26-5-2001 |
| VITO Elio (11) [# coll. 06] | 12-11-1960 | XV (Lazio 1) | 28-5-2001 |
| VITO Elio | 12-11-1960 | XIII (Umbria) | 26-5-2001 |

NOTE:

- (1) Già eletto nel collegio 1 della Circoscrizione III (Lombardia 1).
 - (2) Deceduto.
 - (3) Eletto consigliere regionale e Presidente della Regione Molise alle elezioni dell'11 novembre 2001: in carica, ma incompatibile ex art. 122, II comma, Cost. ("Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo").
 - (4) Ripescaggio: era candidato uninominale collegato alla lista FI non eletto nel collegio 6 della circoscrizione XXI (Puglia).
 - (5) Ripescaggio: era candidato uninominale collegato alla lista FI non eletto nel collegio 9 della circoscrizione XIX (Campania 1).
 - (6) Già eletto nella Circoscrizione XXVI (Sardegna).
 - (7) Già eletto nel collegio 22 (collegato lista Abolizione Scorporo) della Circ. XV (Lazio 1).
 - (8) Già eletto nel collegio 18 (collegato lista Abolizione Scorporo) della Circ. XIX (Campania 1).
 - (9) Già eletto nel collegio 2 della Circoscrizione X (Liguria).
 - (10) Già eletto nella Circoscrizione VII (Veneto 1).
 - (11) Già eletto nella Circoscrizione XIII (Umbria). Ripescaggio: era candidato uninominale collegato alla lista FI uninominale non eletto nel collegio 6 della Circoscrizione XV (Lazio 1).
- # È indicato tra parentesi quadra il numero del collegio dei candidati uninominali eletti nella quota proporzionale a seguito di esaurimento dei candidati di lista.

Tabella D

I ipotesi di attribuzione dei seggi già assegnati a FI ma rimasti vacanti per insufficienza di candidati alle liste sotto la soglia del 4% dei voti – Metodo d'Hondt

Elezioni Camera dei Deputati 13/05/2001

| | | | | Recuperi |
|---------------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Lega Nord | 1 461 854 | Lista Di Pietro | 1 443 271 | 1 1 461 854 |
| | 730 927 | | 721 636 | 2 1 443 271 |
| | 487 285 | | 481 090 | 3 1 193 643 |
| | 365 464 | | 360 818 | 4 887 037 |
| | 292 371 | | 288 654 | 5 831 199 |
| | 243 642 | | 240 545 | 6 804 488 |
| | 208 836 | | 206 182 | 7 730 927 |
| | 182 732 | | 180 409 | 8 721 636 |
| | | | | |
| CCD-CDU | 1 193 643 | Demo.-Europea | 887 037 | 10 487 285 |
| | 596 822 | | 443 519 | 11 481 090 |
| | 397 881 | | 295 679 | 12 443 519 |
| | 298 411 | | 221 759 | 13 415 600 |
| | 238 729 | | 177 407 | 14 402 244 |
| | 198 941 | | 147 840 | 15 397 881 |
| | 170 520 | | 126 720 | 16 365 464 |
| | 149 205 | | 110 880 | 17 360 818 |
| | | | | 18 352 853 |
| Lista Bonino | 831 199 | Verdi-SDI | 804 488 | 19 298 411 |
| | 415 600 | | 402 244 | 20 295 679 |
| | 277 066 | | 268 163 | 21 292 371 |
| | 207 800 | | 201 122 | 22 288 654 |
| | 166 240 | | 160 898 | 23 277 066 |
| | 138 533 | | 134 081 | 24 268 163 |
| | 118 743 | | 114 927 | 25 243 642 |
| | 103 900 | | 100 561 | 26 240 545 |
| | | | | 27 238 729 |
| Comunisti italiani | 619 912 | Nuovopsi | 352 853 | 28 221 759 |
| | -672 415 | | 176 427 | 29 208 836 |
| | -52 503 | | 117 618 | 30 207 800 |

Note: 1) I voti della Lega Nord non sono scorporati. La LN ha avuto soltanto due candidati uninominali collegati eletti: Bossi e Maroni. Dovrebbe subire uno scorporo di 50-60 mila voti, irrilevante in questa fase. 2) La Lista Di Pietro, il CCD-CDU, Democrazia Europea e la Lista Bonino non hanno avuto candidati uninominali collegati eletti. 3) I voti dei Verdi-SDI non sono scorporati: 10 candidati collegati sono risultati eletti (ca. 300.000 voti da scorporare: irrilevanti sulla graduatoria dei primi 13). 4) I Comunisti Italiani hanno avuto 22 candidati uninominali collegati eletti (principalmente in Toscana): l'applicazione dello scorporo (672.415 voti circa) porta i voti di lista al di sotto dello zero, rendendoli quindi inutilizzabili. 5) Ai voti del Nuovo Psi occorre applicare lo scorporo in relazione ai voti dei due eletti uninominali collegati, Craxi e Milioto.